



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LODI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>CHIODAROLI</u>	<u>ANNA MARIA</u>	<u>Presidente</u>
<input type="checkbox"/>	<u>MORONI</u>	<u>RICCARDOMARIA</u>	<u>Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>FURIOSI</u>	<u>STEFANO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 150/2016
depositato il 28/12/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9R03I200573 IRES-FISC.PRIV. 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9R03I200573 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9R03I200573 IRAP 2011
contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE LODI

proposto dal ricorrente:

UNISON S.R.L.
VIA PER CASTELNUOVO 2 26847 MALEO LO

difeso da:

SCALA MARCO
VIA ALBERICI N.26 26845 CODOGNO LO

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 150/2016

UDIENZA DEL

21/02/2018 ore 09:30

N°

52/18

PRONUNCIATA IL:

21/2/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/6/18

Il Segretario

~~Don A. Tommaso~~
TRENTACAPILLI



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di LODI

Svolgimento del processo

Con atto pervenuto presso questa Commissione (R.G.R. n° 150/16), la ricorrente Unison s.r.l. propose ricorso contro l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lodi – in relazione alle ii.dd. per l'anno 2011, avendo riscontrato che la società ricorrente non indicò separatamente, nella dichiarazione dei redditi, i componenti negativi di reddito e le spese derivanti da operazioni intercorse con operatori residenti in Stati o territori black list, ai sensi dell'art. 110 del tur ed applicò, di conseguenza, le relative sanzioni, pari al 10 % dell'importo delle spese e dei componenti negativi.

La società ricorrente contestò l'operato dell'Ufficio, eccependo l'inesistenza della motivazione; l'illegittimità dell'accertamento essendo fondato su una norma non più in vigore, violando il principio tempus regit actum; assenza del contraddittorio preventivo; oltre ad aver dimostrato la sussistenza di un effettivo interesse economico e la concreta esecuzione delle operazioni fatturate; segue memoria illustrativa con deposito di documenti.

L'Agenzia contro deduce, ritenendo pienamente legittimo il proprio operato ed insistendo nella pretesa, precisando che è solo con decorrenza dall'anno 2016 (dichiarazione 2017), che le spese ed i componenti negativi contestati sono sottoposti alle ordinarie regole di deducibilità previste dall'art. 109 del tur; inoltre la suddetta norma non è retroattiva, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 6651/2016.

Per quanto alla carenza di motivazioni venne precisato che l'avviso de quo venne preceduto da un pvc, regolarmente consegnato al rappresentante legale della società e che a seguito dello stesso pvc la società presentò tre memorie ed inoltre l'Ufficio invitò la società a produrre documentazione comprovante la sussistenza di esimenti; all'esito della documentazione prodotta l'Ufficio eseguì puntuale replica, contenuta nello stesso avviso impugnato, soddisfacendo così il contraddittorio.

Per quanto alle esimenti la società nulla dimostrò, neppure in relazione all'effettivo interesse economico delle operazioni, quale il prezzo della transazione e la presenza di costi accessori intermedi, costi di trasporto, deposito, assicurazione, spese doganali e quant'altro inerente, non essendo possibile limitarsi a documentare il risparmio rilevabile dal confronto fra i prezzi di cessione praticati dai soggetti non black list con quelli praticati dai fornitori black list.

Infine venne precisato, da parte dell'Ufficio, che la società ricorrente nulla eccepì in merito alle operazioni intercorse con la società Shine Team Trading Limited di Hong Kong, per l'ammontare di € 21.872,46, per cui la indeducibilità di detto importo deve ritenersi definitivamente accertata.

Per altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti ed alle argomentazioni e giurisprudenza in essi contenuti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.

La trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza ed al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore e dell'audizione delle parti presenti, il Collegio si ritira in Camera di Consiglio e decide come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

Il Collegio osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata alla sua attenzione, riguarda la portata/efficacia della norma in vigore al momento dell'accertamento, ebbene, in tal senso risulta che in detto momento i costi qui contestati dall'Ufficio erano assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità previsti per tali spese.

Giova ricordare che dall'anno d'imposta 2016 le spese derivanti da operazioni intercorse con Paesi a fiscalità privilegiata ed i componenti negati di reddito, sono assoggettati agli ordinari requisiti di deducibilità, come chiarito dalla circolare n. 39/E/2016, con la quale l'Agenzia delle Entrate definì l'applicazione del nuovo regime introdotto dalla legge di Stabilità 2016, per cui non esiste più l'obbligo della separata indicazione dei costi in dichiarazione e la relativa sanzione.



Ne consegue che la lista dei Paesi black list contenuta nel dm 23 gennaio 2002, pur non formalmente abrogata dalla legge di Stabilità, perde ogni valenza in quanto ormai superata dal principio generale di deducibilità ordinaria per i costi black list.

Con la suddetta circolare l'Agente fornisce chiarimenti in materia di deducibilità dei costi sostenuti in Paesi a fiscalità privilegiata, in ragione della nuova disciplina introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che abrogò quella speciale dettata dal tur, cancellando l'obbligo della separata indicazione in dichiarazione, la conseguente sanzione in caso di inadempienza e gli elenchi tassativi degli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Oltre a quanto sopra, già da sé sufficiente ad accogliere il ricorso, si osserva che la documentazione fornita dalla società ricorrente può ritenersi adeguata a dimostrare che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale, non potendosi condividere la tesi dell'Ufficio circa la necessità di ottenere un'approfondita indagine su tutta l'attività svolta dai fornitori, prova questa per altro pressoché impossibile da fornire/da richiedere ad un soggetto estraneo al rapporto tributario.

Similmente, per quanto alla seconda esimente relativa all'effettivo interesse economico della società ricorrente ad effettuare gli acquisti dai fornitori esteri, anche se può sembrare non del tutto esaustiva, la prova fornita dalla società ricorrente è da ritenersi adeguata, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 10 della l. n. 212/2000, che detta i principi della collaborazione della buona fede, canoni questi imprescindibili del rapporto fra l'agenzia ed il contribuente.

Ciò comporta l'accoglimento del ricorso, stante la sua fondatezza, assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cassazione n. 9936/2014).

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eccezione sia di diritto che di merito, quindi alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio ritiene di poter aderire alle ragioni addotte dalla parte ricorrente, quindi accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; l'esito del giudizio comporta la condanna dell'Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi

accoglie

il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00.

Così deciso in Lodi il 21.2.2018.

Il Relatore

Il Presidente

